Dott. Antonio Morese
DOTTORE COMMERCIALISTA · REVISORE LEGALE
CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale
Esperto in consulenza e contenzioso bancario

STUDIO Via F. Paolo Volpe, 2 · Salerno
STUDI SECONDARI Roma · Milano
E-MAIL antoniomorese@studiomorese.com
PEC antoniomorese@pec.studiomorese.com
WEB www.studiomorese.com

AGENZIA DELLE ENTRATE, CIRCOLARE 21 OTTOBRE 2026

Sovraindebitamento: il fisco chiarisce le *regole*

Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate offre un quadro organico delle procedure di sovraindebitamento e del trattamento dei crediti tributari. Indicazioni utili per debitori, gestori della crisi e creditori finanziari.

DOTT. ANTONIO MORESE | Dottore Commercialista · CTU e Curatore Fallimentare del Tribunale

Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, oggi disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, sono cresciute in modo costante negli ultimi anni. Con i tassi in risalita è prevedibile che il fenomeno si accentui, soprattutto tra famiglie con più finanziamenti e piccole imprese a ridotta patrimonializzazione.

La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 fa il punto sulle procedure e sul comportamento degli uffici rispetto ai crediti fiscali. Alcune indicazioni hanno un rilievo pratico immediato.

LE PROCEDURE

Il consumatore può accedere alla ristrutturazione dei debiti, con un piano che può prevedere pagamenti parziali e differenziati tra i creditori, senza necessità del loro voto. Professionisti, imprenditori minori e agricoli possono proporre il concordato minore. La liquidazione controllata resta la soluzione quando non vi sono alternative praticabili. Per la persona fisica meritevole priva di qualsiasi utilità da offrire ai creditori è prevista l'esdebitazione dell'incapiente, concessa una sola volta.

LE QUATTRO STRADE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

CONSUMATORE	IMPRENDITORE MINORE	TUTTI I DEBITORI	INCAPIENTE
Ristrutturazione dei debiti, senza voto dei creditori	Concordato minore, con possibile omologa forzosa	Liquidazione controllata ed esdebitazione	Esdebitazione senza utilità per i creditori, una sola volta

Accesso tramite Organismo di composizione della crisi (OCC) e gestore nominato

DEBITI FISCALI E COLPA GRAVE

Secondo l'Agenzia, l'entità dei debiti fiscali o il loro mancato pagamento per un lungo periodo non dimostrano di per sé la colpa grave del debitore. Gli uffici devono valutare l'origine del debito, le risorse disponibili, l'eventuale aggravamento consapevole della situazione e la presenza di condotte fraudolente.

Nel concordato minore il giudice può omologare la proposta anche senza l'adesione dell'amministrazione finanziaria, quando il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente dell'alternativa liquidatoria. La circolare precisa inoltre, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che nel concordato minore non è obbligatoria la transazione fiscale prevista per il concordato preventivo.

> “ Il sovraindebitamento non è un condono: è una procedura che premia la trasparenza e sanziona la colpa grave.

ESDEBITAZIONE E RUOLO DEI CREDITORI

Nella liquidazione controllata l'esdebitazione può essere concessa alla chiusura della procedura o, prima, decorsi tre anni dall'apertura, previa verifica del giudice. Restano ferme le cause ostative legate alla colpa grave, alla malafede o alla frode e ai limiti di reiterazione.

Per le banche il profilo più delicato è quello del merito creditizio. Nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l'indebitamento, o che ha violato i principi sulla valutazione del merito di credito dell'art. 124-bis TUB, non può contestare la convenienza della propo-

sta in sede di omologa. Documentare con cura l'istruttoria di ogni finanziamento è quindi la migliore tutela anche nelle procedure di sovraindebitamento.

IN BREVE

CIRCOLARE
Agenzia delle Entrate n. 9/E del 21 ottobre 2026.

COLPA GRAVE
Non deriva automaticamente dall'entità o dalla durata dei debiti fiscali.

CONCORDATO MINORE
Omologa possibile anche senza voto favorevole del fisco, se più conveniente della liquidazione.

ESDEBITAZIONE
Alla chiusura della liquidazione controllata o dopo tre anni dall'apertura.

CONSIGLI PRATICI

DEBITORI
Rivolgersi per tempo a un OCC, con documentazione completa su redditi, beni e spese.

GESTORI DELLA CRISI
Motivare con cura la meritevolezza, anche rispetto all'origine dei debiti fiscali.

BANCHE
Conservare traccia completa della valutazione del merito creditizio di ogni finanziamento.

Fonti: Agenzia delle Entrate, circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026; Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza; art. 124-bis TUB.

La circolare conferma un orientamento ormai chiaro: le procedure di sovraindebitamento sono strumenti seri, che richiedono trasparenza al debitore, rigore al gestore e attenzione ai creditori. Usate correttamente, restituiscono valore a tutte le parti meglio di un'esecuzione individuale protratta per anni.

I numeri raccontano. La tecnica chiarisce. Il metodo fa la differenza.